



STATUTO

Prologo

Gli odierni costituenti hanno collaborato nel 2018 alla realizzazione di una mostra in occasione dell'edizione 2019 del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli di Rimini sulla vita e l'opera dei coniugi giapponesi Takashi Paolo Nagai e Midori Marina Moriyama.

La mostra è stata successivamente riproposta in varie città italiane e via web e visitata da migliaia di persone in tutto il mondo. In tale percorso di approfondimento e nel riscontro ricevuto dai molti visitatori di cui sopra, essi costituenti sono pervenuti alla convinzione che si tratti di figure da indicare alla comunità cattolica, e non solo ad essa, per l'eccezionalità della loro Fede, della loro Carità vissuta in un eroico dono di sé e in povertà, e della Speranza, trasmessa in modo così potente al popolo devastato di Nagasaki, da rendere prima possibile la ricostruzione della città, e da estendersi poi alle generazioni successive in Giappone e nel mondo.

Denominazione - sede - scopo - durata

ART. 1. – DENOMINAZIONE – È costituito il Comitato promotore denominato “Amici di Takashi e Midori Nagai”

ART. 2. – SEDE – Il Comitato ha sede nel Comune di Roma alla via Virgilio n. 18.

ART. 3. – SCOPO – Il Comitato ha come scopo far conoscere la figura del radiologo giapponese Takashi Paolo Nagai, nato a Matsue (Giappone) il 3 febbraio 1908 e morto a Nagasaki (Giappone) il 1° maggio 1951 e di sua moglie Midori Marina Moriyama, nata a Nagasaki l'8 ottobre 1908 e morta nella stessa città il 9 agosto 1945, la grandezza della loro testimonianza di Fede, Speranza e Carità e la promozione e il sostegno, in tutte le forme consentite dal Codice di Diritto Canonico, della eventuale causa di beatificazione e canonizzazione dei medesimi che la Diocesi di Nagasaki voglia istituire, nonché, infine, ogni altra iniziativa che sarà ritenuta coerente alle finalità sopra indicate.

Tale opera si inserisce nel più ampio disegno di fedeltà alla Chiesa cattolica. Il Comitato non ha fine di lucro.

Il Comitato potrà promuovere e realizzare eventi di qualsiasi genere, quali ad esempio conferenze, seminari, concerti e mostre, pubblicare e divulgare, anche su piattaforma informatica, studi, saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, cd-rom, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul proprio scopo istituzionale.

Potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

ART. 4. – DURATA – Il Comitato ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.



Fondo di dotazione - contributo minimo - esercizio associativo

ART. 5. – FONDO DI DOTAZIONE – Il fondo di dotazione del Comitato è costituito:

- dai contributi minimi iniziali dei promotori;
- da successivi contributi che dovessero essere deliberati dal Comitato stesso, ovvero raccolti dal Comitato presso terzi;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che perverranno a qualsiasi titolo al Comitato.

Il fondo di dotazione è destinato al perseguimento degli scopi del Comitato e servirà esclusivamente a sostenere le spese per il suo funzionamento.

ART. 6. – CONTRIBUTO MINIMO DEI SOCI PROMOTORI – Il contributo dei soci promotori è fissato dal Consiglio Direttivo. Non è frazionabile né rimborsabile in caso di dimissioni o di perdita della qualità di socio. I promotori non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ESERCIZI E RENDICONTO FINANZIARIO – Ogni esercizio del Comitato ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario

ART. 8. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE – Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri organismi aventi il medesimo scopo o facenti parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

Soci promotori e sostenitori

ART. 9. – SOCI PROMOTORI – Sono soci promotori e costituiscono il Comitato tutti i soggetti costituenti, nonché qualunque altro soggetto, persona fisica o ente pubblico o privato, dotato o meno di personalità giuridica, successivamente subentrante, con il consenso deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO PROMOTORE – La qualità di socio si perde per morte, interdizione, inabilitazione, recesso, o esclusione. I soci promotori possono, con almeno 4 (quattro) mesi di preavviso, recedere dal Comitato, mediante comunicazione spedita con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

È escluso il socio promotore quando:

- non osservi le disposizioni del presente atto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi del Comitato;
- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi del Comitato;
- abbia perduto i requisiti di moralità e correttezza essenziali per il raggiungimento dell'iniziativa;



- non adempia puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Comitato;
- svolga attività che lo pongano in contrasto con gli scopi del Comitato;
- danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente l'attività del Comitato ed alimenti contrasti e disordini fra i promotori.

L'esclusione è sancita dall'Assemblea, con delibera adottata dalla maggioranza dei suoi membri.

Decadono automaticamente i soci diversi dalle persone fisiche, nelle ipotesi di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo.

In qualsiasi caso di esclusione, decadenza e recesso, coloro che abbiano in qualsiasi modalità e titolo contribuito in favore del Comitato non possono pretendere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare alcun diritto sul suo patrimonio. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti del Comitato. Nel caso di persone fisiche, la perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto del Comitato.

ART. 11 – SOSTENITORI - Sono sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, dotati o meno di personalità giuridica, che contribuiscono alla realizzazione dello scopo del Comitato, senza limiti di misura, mediante apporto in denaro e/o attribuzione di beni materiali o immateriali.

I sostenitori saranno menzionati in apposito libro tenuto dal Comitato.

Amministrazione

ART. 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni 5 (cinque).

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea successiva.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, i quali hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

ART. 13. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di deliberare sul rendiconto finanziario e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno i $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno 3 (tre) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.



Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare i criteri per l'ammissione di nuovi soci;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto finanziario annuale;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione del Comitato compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli membri, ad eccezione di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza del Comitato nei limiti dei poteri loro conferiti.

Presidente

ART. 15. – POTERI DEL PRESIDENTE – È Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Comitato più anziano di età.

Assemblea

ART. 16. – ASSEMBLEA DEI SOCI – I soci promotori sono convocati in Assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.



ART. 17. – DELIBERE – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali del Comitato, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 18. – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci promotori in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

ART. 19. – PRESIDENTE – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e in mancanza dal Vicepresidente, o da persona scelta su unanime designazione degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente.

ART. 20. – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Scioglimento

ART. 21. – SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento del Comitato è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in favore di opere educative o caritative.

Controversie

ART. 22. – REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci promotori e tra questi e il Comitato o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Firmato: Paola Marengo

Firmato: Massimo Morelli in proprio e nel nome

Firmato: Cristiano Cavicchioni Notaio

Il 23 marzo 2021, Roma



AMICI di
TAKASHI
e MIDORI
NAGAI